SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 novembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2024.

Modifica alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008, in materia di analisi tecnico-normativa (ATN).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 28 relativo al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008, recante «Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2008;

Ravvisata l'opportunità di integrare la disciplina relativa ai tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN), contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008, con specifiche indicazioni volte ad incentivare l'adozione di norme autoapplicative e limitare il rinvio a provvedimenti attuativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008, recante tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN)

1. All'allegato A, parte III, numero 7), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2008, recante «Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN)», dopo le parole: «eventuali atti successivi attuativi» sono inserite le seguenti: «e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2024

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2859

24A06095
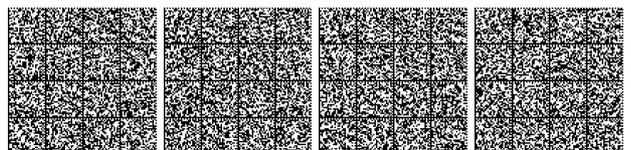
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 novembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Torrone di Bagnara IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Torrone di Bagnara».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 882 della Commissione del 31 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 242 del 14 agosto 2014, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Torrone di Bagnara»;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2018, n. 29086, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2018, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Torrone di Bagnara IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Torrone di Bagnara»;
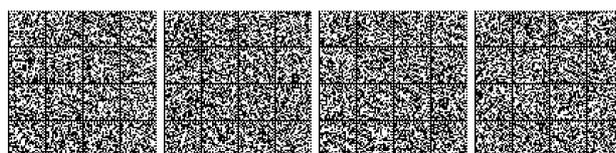
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori> nella filiera <prodotti di pasticceria, confetteria o biscotteria> individuata all'art. 4, lettera *o)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base della attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo - Rina Agrifood S.p.a. - con nota prot. n. 403CS-24 del 4 novembre 2024 (prot. Masaf n. 586293/2024), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Torrone di Bagnara»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024 n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Torrone di Bagnara IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Torrone di Bagnara»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 aprile 2018, n. 29086, al Consorzio di tutela del Torrone di Bagnara IGP, con sede legale in Bagnara Calabra (RC), via Adiacenze Piazza Morello, n. 3, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Torrone di Bagnara».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 18 aprile 2018, n. 29086 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
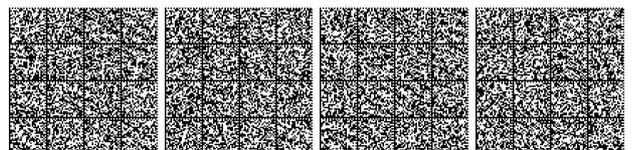
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 novembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06111

DECRETO 12 novembre 2024.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Pesca di Verona IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Pesca di Verona».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 30 della Commissione del 14 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 10 del 15 gennaio 2010, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pesca di Verona»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Pesca di Verona IGP con sede legale in Bussolengo (VR), via Molinara, n. 50, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare

le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Pesca di Verona»;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal consorzio a mezzo pec il 22 luglio 2024 (prot. Masaf n. 330091/2024) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo, CSQA Certificazioni S.r.l., a mezzo pec il 24 luglio 2024 (prot. Masaf n. 333034/2024);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Pesca di Verona IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Pesca di Verona»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Pesca di Verona IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Pesca di Verona», registrata con il regolamento (UE) n. 30 della Commissione del 14 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 10 del 15 gennaio 2010.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Pesca di Verona IGP, con sede legale in Bussolengo (VR), via Molinara, n. 50, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
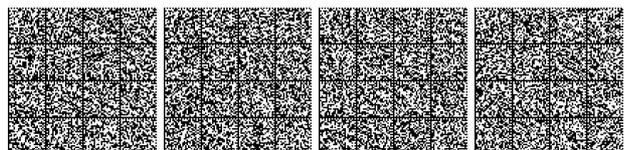
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Pesca di Verona».

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Pesca di Verona IGP non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Pesca di Verona» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)*, del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta «Pesca di Verona» ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 novembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06110

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° ottobre 2024.

Piano d'azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027». (Decreto n. 1605/2024).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito, anche solo MUR) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 309 del 14 dicembre 2020), «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca e l'on. Raffaele Fitto è stato nominato Ministro «senza portafoglio»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022 con cui all'on. Ministro Raffaele Fitto è stato conferito l'incarico di Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al predetto on. Ministro, tra le quali, la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, delle politiche di coesione territoriale e degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché in materia di PNRR;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78/2021, concernente l'approvazione della pro-

posta di Accordo di partenariato 2021-2027 e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;
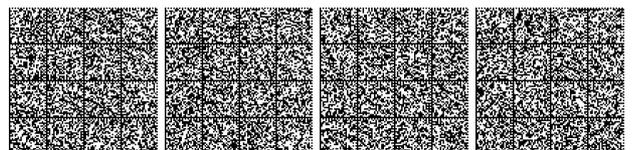
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022 dell'Accordo di partenariato 2021-2027 con l'Italia;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, con la quale è stato approvato il Programma nazionale (PN) ricerca, innovazione e competitività per la transizione digitale 2021-2027 (PN RIC), sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il quadro regolatorio di riferimento per il ciclo di programmazione della politica di coesione 2021-2027, con particolare riferimento ai regolamenti (UE) 2021/1060 e 2021/1058, come da ultimo modificati dal regolamento (UE) n. 2024/795 che, tra l'altro, ha istituito la Piattaforma europea per le tecnologie strategiche (cd. STEP);

Vista la Convenzione di delega di funzioni inerente allo svolgimento, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, delle attività di organismo intermedio nel quadro della priorità 1 del suddetto Programma nazionale, sottoscritta dal Ministero per le imprese e per il made in Italy e dal Ministero dell'università e della ricerca;

Visti i criteri di selezione delle azioni del PN RIC, ivi inclusi quelle di competenza dell'organismo intermedio Ministero dell'università e della ricerca, approvati dal Comitato di sorveglianza del programma mediante «procedura scritta», nella versione sottoposta all'esame dei componenti del Comitato in occasione della seduta del 13 febbraio 2023;

Visti la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 27 luglio 2021 n. 48 - concernente gli ecosistemi dell'innovazione, istituiti dalla legge n. 178/2020 e sostenuti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - ed il correlato decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 1371 del 30 dicembre 2021, adottato di concerto con l'allora Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da ultimo approvato dal Consiglio dell'Unione europea con propria decisione dell'8 dicembre 2023, con riferimento agli interventi incardinati nella missione 4, componente 2 per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è «Amministrazione titolare» assegnataria di risorse;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e, in particolare, l'art. 31 «Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca» che, tra l'altro, prevede l'adozione a cura del Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione territoriale e il PNRR, di un Piano d'azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027» che, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse esplicitate al comma 2 del medesimo art. 31;

Viste le note prot. 7708 del 1° luglio 2024, prot. 8056 del 9 luglio 2024 e prot. 10658 del 24 settembre 2024 con le quali sono stati trasmessi il Piano d'azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027» e lo schema di decreto di approvazione dello stesso agli Uffici del Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione territoriale e il PNRR;

Acquisita l'intesa sui contenuti del Piano d'azione elaborato dal Ministero dell'università e della ricerca, rappresentata a mezzo nota prot. 3321 del 25 settembre 2024, sottoscritta dal Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione territoriale e il PNRR, a riscontro della richiamata nota prot. 10658 del 24 settembre 2024, sottoscritta dal Capo di Gabinetto del MUR;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione territoriale e il PNRR, è approvato l'allegato 1 al presente decreto recante il Piano d'azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027».

2. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera *a)* del summenzionato art. 31, nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

Art. 2.

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione territoriale e il PNRR.

Roma, 1° ottobre 2024

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2836

ALLEGATO 1

PIANO NAZIONALE RICERCA PER LO SVILUPPO DEL SUD

PIANO RICERCASUD 2021-2027

Giugno 2024
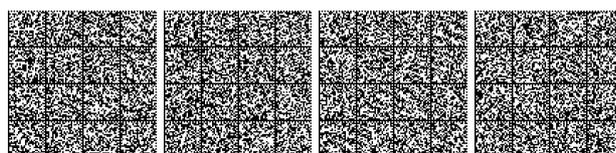
INDICE

1. Finalità del Piano Ricerca Sud

1.1 Contesto normativo e programmatico del Piano

Il Piano Nazionale Ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 (nel seguito Piano RicercaSud) è istituito dall'articolo 31 del Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (nel seguito DL Coesione) in esito a un ampio indirizzo di rinnovamento normativo e programmatico che ha interessato la politica di coesione e la strategia nazionale di rilancio del Mezzogiorno e che ha visto l'introduzione di rilevanti iniziative normative di carattere europeo e nazionale riguardanti il quadro complessivo delle politiche di sostegno alla ricerca.

Sul fronte nazionale, l'attuazione della riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), scaturita nel DL Coesione, ha posto l'attenzione sulla necessità di un maggiore coordinamento delle Amministrazioni titolari di programmi cofinanziati dai fondi SIE e di Accordi per la coesione, ai fini di incrementare l'efficienza della politica di coesione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzare l'impatto degli interventi prioritari in alcuni settori strategici.

L'intento della norma si determina in alcune scelte di riforma della politica di coesione:

- l'obiettivo di concentrare le risorse su settori per i quali, da un lato, si registrano ancora condizioni di arretratezza strutturale in diverse regioni, in particolare al Sud, dall'altro, sono ritenuti fondamentali per accrescere la competitività del Paese e del Mezzogiorno e per incentivare la transizione verde e digitale;
- la necessità di definire un nuovo assetto per le politiche di investimento per la coesione, tra cui gli investimenti per la ricerca, l'attrattività e la competitività del tessuto industriale assumono una posizione preminente, che intercetti e rinforzi la politica di rilancio per il Mezzogiorno avviata attraverso l'istituzione delle Zona Economica Speciale (ZES) Unica e l'adozione del relativo Piano strategico entro il 31 luglio 2024;
- l'opportunità di assorbire in un autoconsistente quadro unitario tutte le programmazioni in atto, gli interventi di innesto di nuovi indirizzi, come nel caso del Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la "Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa" (STEP) che focalizza una parte rilevante di tutta la programmazione con i fondi SIE sui settori strategici e le tecnologie critiche, imponendo una visione complessiva dello sviluppo che superi la
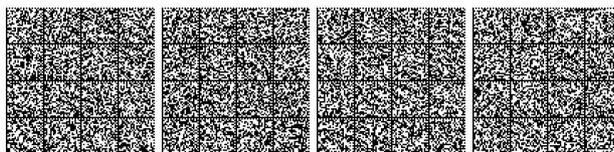
frammentarietà della logica regionale della gestione concorrente;

- l'esigenza prioritaria di valorizzare e capitalizzare l'esperienza PNRR che, con particolare riguardo al sistema della ricerca e dell'innovazione, attraverso la Missione 4, Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" (di seguito M4C2) ha messo in campo una politica di investimento senza precedenti e del tutto orientata a rafforzarne gli asset, le infrastrutture e le competenze;
- l'importanza di strutturare e definire una governance focalizzata allo sviluppo complessivo delle aree geografiche, dei sistemi imprenditoriali, dei settori e delle catene del valore, anche attraverso la nuova composizione e i nuovi compiti di indirizzo riferibili alla cosiddetta "Cabina di Regia".

Per il sistema delle politiche per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico di cui il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) è titolare, il Piano RicercaSud rappresenta evidentemente lo strumento prioritario anche per dare attuazione e impulso alla politica di rilancio del Mezzogiorno, demandata al Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124.

La politica di rilancio del Mezzogiorno ha ridefinito i fondamentali per lo sviluppo e la riduzione dei divari con le Regioni del Centro-Nord in primo luogo con l'istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno che coinvolge le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. In particolare, ha definito un'area unitaria di impatto delle politiche di sviluppo verso cui far convergere tutti i dispositivi programmatici indipendentemente dalla fonte e dal sistema regolativo di riferimento. Lo scopo di questa strategia è teso a rafforzare gli investimenti destinati alla politica industriale e specialmente quella orientata alla transizione energetica e a promuovere la competitività dei sistemi produttivi nel Mezzogiorno agevolando le collaborazioni tra il mondo della ricerca e il tessuto produttivo.

Non di meno, il Piano RicercaSud, quale dispositivo di indirizzo delle politiche per la ricerca, intercetta le innovazioni apportate dal Regolamento STEP che insistono sul Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (nel seguito PN RIC 2021-2027) di cui il MUR è Organismo intermedio.

Con tale dispositivo, la gestione dei fondi SIE è impegnata nella realizzazione di un "*turn around*" della politica industriale europea, delineando un nuovo modello di intervento dell'UE inteso non solo a rafforzare la competitività dell'UE, ma ancor prima la sua "autonomia strategica" sul piano industriale ed economico. Ciò evidentemente comporta una revisione dell'indirizzo programmatico con la previsione di meccanismi di sostegno volti a finanziare lo

sviluppo e la produzione di tecnologie strategiche critiche riconducibili ai seguenti settori:

- tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie *deep tech* (microelettronica, intelligenza artificiale, *quantum computing*, *edge computing* e altre molto avanzate);
- tecnologie pulite ed efficienti nell'uso delle risorse ("a zero emissioni nette");
- biotecnologie, inclusi i medicinali critici.

Infine, il Piano RicercaSud raccoglie e valorizza l'esperienza del MUR nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel quadro della Missione 4, Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" che ha assunto una valenza strategica preminente, vuoi per il dimensionamento di risorse del tutto straordinario e per lo sforzo temporale richiesto dal suo quadro regolativo, vuoi per la funzione di promozione di riforme di miglioramento dell'equità, dell'efficienza, della competitività e del clima economico del Paese.

La programmazione PNRR ha indubbiamente tracciato il percorso anche per la programmazione della politica di coesione per il ciclo 2021-2027 a valere sul Programma nazionale Ricerca, Innovazione, Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, indicando gli indirizzi di investimento verso cui convergere e le linee di demarcazione, complementarità e sinergia volte a garantire l'unitarietà e l'efficacia dell'azione pubblica per gli investimenti in ricerca e innovazione.

In particolare, per quanto riguarda la programmazione SIE, il PNRR ha imposto un disegno attento a evitare sovrapposizioni ed effetti di spiazzamento, nonché la messa in "competizione" tra le più importanti misure di politica pubblica di cui il Ministero è titolare, nell'assunto che, a conclusione di un intervento così straordinario, spetti alla programmazione della politica di coesione il compito di raccoglierne e valorizzare le migliori esperienze in una prospettiva di continuità che ne consolidi i risultati.

1.2 Problematiche, obiettivi e risultati attesi del Piano

Il contributo del Piano RicercaSud, attraverso le diverse leve di policy e nell'unitarietà della sua strategia, consente l'intervento diretto a risoluzione di importanti meccanismi di ritardo e di divario delle Regioni del Mezzogiorno, e nello specifico:

- la scarsità di risorse umane altamente qualificate che costituisce una barriera significativa agli investimenti in ricerca e sviluppo, per la quale si osservano
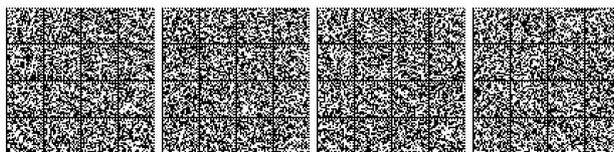
ampie differenze tra territori anche nei valori del tasso di mobilità dei laureati. La fuga dei giovani laureati, inoltre, continua ad aumentare nelle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, con differenze consistenti che si attestano al -23,2 per mille nel 2018 rispetto al -2,4 per mille nel Centro Italia;

– la debolezza dei collegamenti tra industria e ricerca ancora poco sviluppati. La misura della capacità di favorire connessioni all'interno del sistema della ricerca, pubblico e privato, colloca il Paese nelle retrovie della graduatoria dei Paesi UE, essendo pari al 67,1% del valore medio degli altri Paesi. Tutti gli indicatori che qualificano le collaborazioni e il trasferimento di competenze a favore dell'innovazione registrano valori inferiori alla media OCSE con scostamenti maggiori per gli investimenti in ICT, attività di ricerca pubblica finanziate da imprese industriali e innovazioni realizzate in collaborazioni internazionali;

– la necessità di potenziare la propensione all'innovazione registrata per le imprese italiane anche dallo *European Innovation Scoreboard* 2020 (EIS2020), che attribuisce all'Italia un livello di "*moderate innovator*", che si traduce per il decisore pubblico nell'esigenza di sostenere il finanziamento di progetti di ricerca che perseguano obiettivi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione e che contestualmente abbiano un rilevante effetto sull'incremento della produttività e della competitività.

A fronte dell'urgenza di intervenire sulle problematiche appena esposte, nonché per dare piena attuazione alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente nel quadro del più ampio rilancio della politica per il Mezzogiorno, il Piano RicercaSud si focalizza su obiettivi specifici ben orientati, quali:

1) il potenziamento del capitale umano ad alta specializzazione scientifica a favore dei giovani ricercatori e delle competenze nelle nuove tecnologie industriali per favorire l'attrattività e la mobilitazione delle migliori energie verso l'ecosistema dell'innovazione delle regioni meridionali;
2) il consolidamento dei modelli di collaborazione tra imprese e sistema della ricerca nella realizzazione di percorsi di co-sviluppo di tecnologie avanzate per l'incremento del TRL industriale e afferenti le aree della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) delle Regioni meno sviluppate;
3) l'innalzamento della qualità e del posizionamento del sistema della ricerca meridionale, incentrato sulle Università e sugli Enti pubblici di ricerca, attraverso investimenti che ne migliorino i livelli di impatto scientifico avvicinandolo alla media UE.
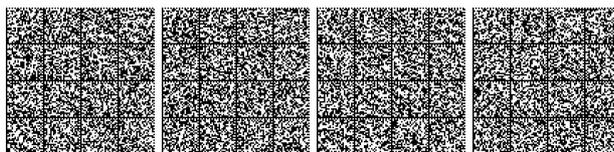
Come anzi detto, nell'ottica di garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici definiti dal PN RIC 2021-2027, dall'Accordo di Coesione 2021-2027 e di sostenere la continuità attuativa delle misure del PNRR M4C2, il Piano prevede i seguenti risultati attesi:

- la crescita del reclutamento dei ricercatori nelle Università contribuendo a ridurre il fenomeno del *brain drain* e ad avvicinare il dato del Mezzogiorno al resto del Paese, in aderenza agli ambiti di specializzazione previsti dalla SNSI 2014-2020;
- l'aumento dei progetti presentati da partenariati pubblico-privati tra imprese, enti di ricerca, università e altri soggetti intermediari o produttori di ricerca e innovazione, nonché un potenziamento degli effetti degli investimenti sul posizionamento di mercato delle imprese e più in generale un incremento del budget destinato dalle imprese alla ricerca e sviluppo;
- il rafforzamento degli asset della ricerca nelle Regioni del Mezzogiorno e in particolare delle dotazioni infrastrutturali e strumentali delle Università e degli Enti di Ricerca per attrarre nuovi ricercatori portando a un generale innalzamento della qualità e dell'attrattività del sistema della ricerca meridionale;
- effetti diretti positivi con riferimento ai progetti nelle aree tematiche direttamente riferite alla sostenibilità ambientale, e grazie all'indirizzo attuativo impresso dal Ministero, a favore di interventi incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare.

Il Piano RicercaSud punta dunque a favorire un circolo virtuoso tra diversi strumenti di programmazione. Ponendo l'accento sul sostegno al capitale umano qualificato e alla ricerca scientifica applicata, potranno ampliarsi gli effetti positivi che la ZES Unica già apporta al Mezzogiorno in termini di semplificazione e incentivazione ad ampio spettro dei tessuti produttivi. L'azione sinergica della ZES Unica e del PN RIC 2021-2027 può, in tal modo, concorrere a rendere più attrattivo il territorio e l'apparato produttivo del Mezzogiorno nelle sue molteplici articolazioni settoriali e territoriali, a vantaggio delle imprese già insediate nel Sud, o che in esso volessero insediarsi.
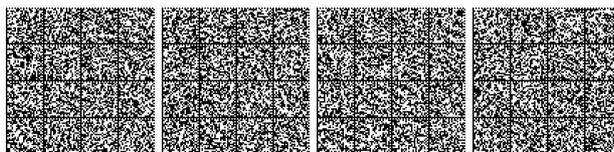
2. Indirizzi strategici del Piano RicercaSud

Nel contesto fin qui delineato, il Piano RicercaSud dispiega una strategia complessiva in grado di incidere sui meccanismi che ancora limitano l'espressione della piena potenzialità del Mezzogiorno attraverso politiche di sostegno della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, di investimento negli asset e nelle infrastrutture e di accrescimento delle competenze per l'innovazione e la transizione industriale.

Nel solco tracciato dalla SNSI che concentra gli investimenti e le risorse verso i settori di eccellenza del Mezzogiorno, il Piano mette a sistema il complesso delle misure di investimento e di sostegno della ricerca e orienta l'azione MUR nel perseguimento di tre indirizzi fondamentali:

Indirizzo strategico 1 – Potenziare gli asset della ricerca nelle Regioni del Mezzogiorno sia nella componente pubblica, costituita dalle infrastrutture di ricerca, dai laboratori d'avanguardia e dai Centri di innovazione tecnologica resi disponibili dalle Università e dagli Enti pubblici di ricerca, sia in quella privata, rappresentata dalla rete su scala interregionale delle filiere strategiche del Mezzogiorno e dai soggetti leader della politica industriale meridionale in grado di trainare i processi di innovazione.

Con tale indirizzo, il MUR punta a rafforzare in senso complessivo la componente "investimento" delle politiche pubbliche a propria titolarità fornendo continuità agli asset infrastrutturali su cui ha investito con la politica di coesione nei cicli 2007-2013 e 2014-2020 e con la Missione 4 Componente 2 del PNRR. In questo senso la scelta di mantenere e stabilizzare un percorso di investimento attraverso la combinazione di politiche pubbliche che accedono a fonti finanziarie diverse (Fondi SIE e fondi nazionali) e a strumenti operativi rispondenti a più logiche gestionali, garantisce quell'approccio sistemico che promuove processi di investimento capaci di consolidare il sistema della ricerca.

L'indirizzo programmatico persegue una concentrazione degli investimenti sugli asset che hanno già dimostrato – nel profilo di integrazione e collaborazione con il tessuto produttivo, per la qualità della produzione di ricerca scientifica e tecnologica, per la dotazione strumentale in uso – di adempiere al mandato prioritario della ricerca pubblica che risiede nel produrre valore in termini di crescita economica e occupazionale aderendo pienamente agli indirizzi per la transizione verde e digitale.

Tale approccio garantisce la continuità e valorizza un patrimonio già operativo

di tecnologie finalizzate al progresso scientifico garantendo il più ampio accesso per le imprese sia a risorse strumentali critiche sia a collaborazioni con le Università, gli Enti pubblici di ricerca, i poli e i distretti tecnologici a supporto del processo di scoperta e trasferimento tecnologico che sono più deboli nell'industria meridionale.

A tal fine il MUR intende:

- orientare più fortemente gli investimenti infrastrutturali sul trasferimento di conoscenze dalle Università e dai Centri di ricerca all'industria per incidere sulla capacità di produrre e commercializzare le innovazioni, determinando un vantaggio competitivo per le imprese, soprattutto per le PMI. Infatti, per queste imprese, in particolare, la capacità di introdurre innovazioni a livello di processi o di prodotti dipende fortemente dalla capacità delle infrastrutture di generare ricadute sul sistema imprenditoriale e dalla presenza di meccanismi di creazione e trasferimento di innovazione e conoscenza alle imprese;
- investire nel sostegno di un numero limitato di filiere strategiche, localizzate su scala interregionale nel Mezzogiorno, puntando in tal modo sulle imprese con il migliore posizionamento sul mercato, in grado di innalzare la competitività industriale e di trainare i processi di innovazione prossimi al mercato;
- puntare sui soggetti e aggregazioni di eccellenza in grado di rispondere alle indicazioni della Piattaforma STEP che, per la prima volta, supera l'approccio sussidiario della politica UE per definire un nuovo quadro strategico per la politica industriale europea. In particolare, pone quali azioni prioritarie il superamento della dipendenza dell'Unione nella produzione di energia e nelle materie prime critiche, nonché il potenziamento delle capacità del sistema europeo della ricerca e dell'industria di realizzare tecnologie essenziali per la trasformazione economica in corso, come l'intelligenza artificiale, il 5G, e le tecnologie verdi e le biotecnologie.

Indirizzo strategico 2 - Rafforzare le catene del valore per la ricerca e l'innovazione a partire dal pieno sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione inteso come ambiente dinamico e interconnesso il cui buon funzionamento determina le condizioni per promuovere la collaborazione pubblico-privata e la creazione di reti e aggregazioni stabili su cui convogliare gli investimenti per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, anche di profilo internazionale, che puntino alla massima implementazione di tecnologie e prodotti prossimi al
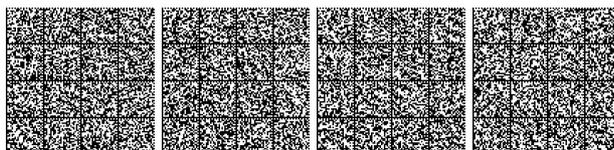
mercato.

Nel Mezzogiorno, grazie agli ingenti investimenti attivati dalla programmazione 2014-2020 e dal PNRR M4C2, è ormai operativo un ecosistema di poli industriali e imprese di grandi e piccole dimensioni, leader in Italia e nel mondo, con alte specializzazioni tecnologiche e industriali, nel quadro di una rete che aggrega anche gli Organismi di ricerca nell'implementazione della SNSI.

In questo quadro, l'indirizzo programmatico risponde all'esigenza di superare i fattori che ostacolano l'accesso delle piccole e medie imprese a collaborazioni strutturate con le Università, gli EPR e gli altri soggetti intermediari della conoscenza, a sostegno del pieno sviluppo di soluzioni tecnologiche altrimenti lasciate alle opzioni di ricerca non formale e alle risorse non strutturate dell'iniziativa imprenditoriale.

Parimenti, il rafforzamento delle aggregazioni pubblico-private, nel consolidare fruttuose pratiche di contaminazione, offre al mondo della ricerca la possibilità di aprirsi a nuove opportunità offerte dal mercato e in grado di trainare anche i finanziamenti privati senza il cui apporto non si consegue la massa critica necessaria a ridurre il divario con le Regioni del Centro – Nord nella spesa in ricerca e sviluppo.

L'indirizzo programmatico muove dunque dall'assunto che l'ecosistema dell'innovazione si rinforza attraverso progettualità ben finalizzate e coordinate, così come la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale presentano un tasso di successo più elevato laddove ci sia un ecosistema diversificato nei soggetti e nelle competenze, e questo sia supportato da un insieme di politiche pubbliche ben orientato.

Il MUR, sulla base delle importanti e positive esperienze maturate con la politica di coesione 2014-2020 e con il PNRR, prosegue con politiche di sostegno a progetti di ricerca a favore dell'innovazione e della competitività delle imprese che:

– sono strutturati sulla base di una forte collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, quale condizione di funzionamento e di continuità dei processi di scambio e di trasferimento di conoscenze dal mondo della ricerca scientifica al mercato ed elemento di garanzia dell'efficace utilizzo dei risultati della ricerca. L'aggregazione di soggetti di diversa natura e dimensione, oltre a valorizzare i benefici connessi allo scambio di conoscenza, rinforza le pratiche di ricerca collaborativa anche nel quadro di partenariati europei e internazionali, e promuove la realizzazione di progetti coerenti con le vocazioni produttive del Mezzogiorno;

- presentano un impianto aderente alle traiettorie tecnologiche della SNSI e in sinergia con le Smart Specialisation Strategy (S3) regionali. Questo elemento garantisce la concentrazione di risorse su settori prioritari e di eccellenza coinvolgendo un sistema attoriale già attivo e diversificato sia sul fronte dei soggetti pubblici sia di quelli privati in grado di rendere disponibili le migliori tecnologie;
- riguardano soluzioni tecnologiche prossime al mercato e lo sviluppo congiunto di soluzioni tecnologiche *market driven* di particolare complessità, valorizzando l'apporto degli investimenti MUR della Missione 4 Componente 2 del PNRR che hanno innestato sul territorio importanti realizzazioni a rinforzo dell'ecosistema, in grado di garantire il finanziamento di progetti con alto livello di maturità tecnologica e di promuovere la creazione di *spin-off* e di imprese innovative;
- privilegiano gli interventi incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare e l'adozione di un modello sostenibile in cui la ricerca gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo di nuove tecnologie, materiali e processi che supportano la sostenibilità ambientale;
- prevedono un sistema di agevolazione che incentivi anche gli investimenti privati, attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria che integrano le risorse pubbliche, potenziando la capacità di investimento apportata attraverso sovvenzioni a fondo perduto e in aiuti di Stato.

Indirizzo strategico 3: Valorizzare il capitale umano di alta specializzazione per favorire lo sviluppo di competenze avanzate per la crescita intelligente, la trasformazione industriale e l'imprenditorialità, puntando sulla qualità dei progetti di ricerca per attrarre e trattenere i ricercatori limitando il "brain drain" che produce gravi conseguenze nelle Regioni del Mezzogiorno in termini di perdita di capitale umano e una drammatica dispersione delle competenze e del potenziale innovativo.

Del resto, rendere le Regioni del Mezzogiorno un polo attrattivo per i ricercatori all'estero o delle Regioni del Centro Nord, consentirebbe non solo il rientro delle competenze e professionalità del capitale umano, ma anche un generale *up-grade* della ricerca e dell'innovazione dovuto al *know-how* e alla rete di collaborazioni professionali che tali ricercatori porterebbero con sé una volta rientrati.

Al contempo, la doppia transizione verde e digitale induce una domanda di nuove professionalità da inserire nel sistema produttivo connesse ai *green* e *digital*
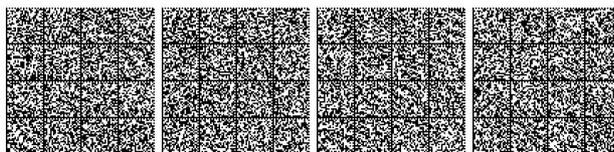
jobs, e per il potenziamento della capacità competitiva delle imprese attraverso il miglioramento delle competenze interne, l'acquisizione di competenze altamente specializzate, l'internalizzazione di risorse qualificate che consentano di sfruttare pienamente il potenziale della ricerca e dell'innovazione.

Una strategia efficace per lo sviluppo del capitale umano nella ricerca richiede, dunque, un approccio integrato che includa formazione, misure di attrazione del personale altamente qualificato, promozione della collaborazione tra università e industria, e che sia adeguatamente supportato da investimenti diretti all'ecosistema della ricerca.

L'indirizzo programmatico del MUR affronta il tema della valorizzazione del capitale umano attraverso due approcci:

– un approccio trasversale che attiene a tutti gli interventi finanziati (e ricadenti negli altri indirizzi strategici) collegando la qualità progettuale alla previsione di inserimento di ricercatori nei gruppi progettuali oggetto di sostegno pubblico, con la finalità di dare continuità agli investimenti del PNRR che hanno coinvolto un numero rilevante di ricercatori e di dottorandi. In tal senso, l'indirizzo programmatico del MUR muove dall'assunto che tutte le politiche pubbliche per la ricerca debbano assegnare un ruolo rilevante allo sviluppo del capitale umano e all'acquisizione di risorse qualificate, con particolare riguardo ai settori ad alta intensità tecnologica, per contribuire, anche mediante la previsione di **punteggi aggiuntivi** nei dispositivi di attuazione, a contenere il dannoso processo di trasferimento dei laureati e dei dottori di ricerca dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord e verso l'estero e per favorire l'inserimento e la crescita professionale dei ricercatori nelle imprese.

– un approccio verticale riferito al finanziamento di progetti di formazione (*upskilling* e *reskilling*) dedicati alle imprese per il rinforzo delle competenze interne. Tale approccio è, da un lato, rivolto alla produzione di ricerca e innovazione con particolare riguardo alle tematiche della transizione industriale verde e digitale, e, dall'altro, mira ad avvicinare la formazione alle esigenze del mondo del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno anche alla luce delle previsioni della Piattaforma STEP che pone la sfida della carenza di manodopera e di competenze specialistiche essenziali per la valorizzazione dell'industria europea.
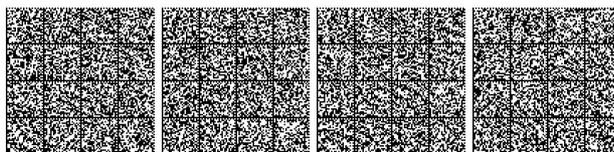
3. Modalità di attuazione del Piano RicercaSud

3.1 I Programmi del MUR che contribuiscono al Piano RicercaSud

Il Piano RicercaSud si struttura quale strumento di coordinamento dei dispositivi programmatici attraverso i quali il MUR indirizza e governa l'attuazione delle politiche di coesione volte allo sviluppo della capacità di ricerca e innovazione, assumendo il ruolo di mettere a sistema tutte le opzioni di sinergia, integrazione e complementarietà, e segnatamente:

- il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione, competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027 (PN RIC 2021-2027);
- la programmazione sostenuta dal Fondo Sviluppo e Coesione che nel ciclo 2021-2027 attua i propri interventi attraverso lo strumento dell'Accordo per la Coesione.

In particolare, con riguardo al PN RIC 2021-2027 e all'Accordo per la Coesione a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, il Piano riconduce a un unico disegno organico le politiche di investimento concepite nell'alveo di strumenti che rispondono a quadri regolativi e a fonti finanziarie differenziati e che, nella logica unitaria, sono chiamati a operare in maniera integrata.

Il Piano RicercaSud dispiega quindi i suoi meccanismi attuativi in un quadro normativo certo e definito che ha i suoi riferimenti prioritari negli impegni assunti nell'Accordo di Partenariato, e nelle disposizioni dei regolamenti dell'Unione Europea che disciplinano l'utilizzo e il funzionamento di tali fondi; tra tutti, il regolamento finanziario (Regolamento (UE) 2018/1046) che racchiude i principi e le procedure che disciplinano l'elaborazione, l'esecuzione e il controllo del bilancio dell'UE, il regolamento recante le disposizioni comuni (Regolamento (UE) n. 2021/1060) che stabilisce le regole di programmazione, attuazione e sorveglianza condivise per tutti i fondi e il Regolamento (UE) n. 2021/1058 che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il PN RIC 2021-2027, con una dotazione complessiva di 1.092 milioni di euro, assegnati al MUR in qualità di Organismo Intermedio, rappresenta il dispositivo di attuazione più importante per il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l'incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva, con l'obiettivo di garantire un processo di convergenza delle aree meno sviluppate del Mezzogiorno: Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, verso i livelli di crescita del resto del Paese.

Inoltre il Programma si configura quale principale veicolo di attuazione della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, svolgendo un ruolo propulsivo nella
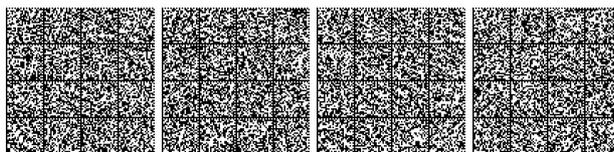
modernizzazione, digitalizzazione e transizione del sistema produttivo, nel rafforzamento dell'azione delle istituzioni della ricerca e nel raccordo tra ricerca e impresa, anche avviando progetti su scala sovraregionale e stabilendo sinergie con interventi sovranazionali a gestione diretta delle Autorità europee in un'ottica di riequilibrio territoriale.

In funzione complementare e addizionale al PN RIC 2021-2027, si affianca la programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che saranno di cui all'Accordo di Coesione 2021-2027, la cui dotazione è al momento di 150,00 milioni di euro, per incrementare l'intensità dell'investimento pubblico e privato nella ricerca e sostenere la realizzazione di ecosistemi dell'innovazione considerati come luoghi di contaminazione e collaborazione tra Università, Centri di ricerca, settore privato, società civile e istituzioni, rivolti allo sviluppo di idee e soluzioni innovative e a valorizzare le risorse umane qualificate, anche al fine di contenerne la migrazione verso aree più dinamiche, aprendo nuove opportunità e sbocchi di mercato in un sistema avanzato.

3.2 Principali modalità attuative

In relazione ai sovraordinati dispositivi programmatici e del rispettivo quadro normativo di riferimento, il Piano individua specifiche modalità attuative con l'obiettivo di favorire l'ottimale implementazione di progetti a elevata complessità, di promuovere e consolidare i partenariati tra gli attori dell'ecosistema del Mezzogiorno e infine di potenziare le competenze di specializzazione intelligente del capitale umano.

A tal fine, con riguardo al potenziamento degli asset della ricerca nelle Regioni del Mezzogiorno di cui all'indirizzo strategico 1, il MUR attua interventi finalizzati a potenziare e valorizzare le infrastrutture di ricerca e le filiere strategiche operanti nel Mezzogiorno, con particolare attenzione allo sviluppo di nuove filiere produttive ad alto contenuto tecnologico e innovativo e agli ambiti individuati dall'iniziativa STEP (digitale, tecnologie pulite ed efficienti, biotecnologie), in coerenza con gli ambiti di specializzazione intelligente individuati dalla SNSI. Nello specifico, si prevede un sostegno mirato:

- al potenziamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche operanti negli ambiti della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), favorendo percorsi congiunti di co-sviluppo di tecnologie avanzate con le imprese e promuovendo la mobilità dei ricercatori;
- al sostegno a un numero limitato di macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nel Mezzogiorno con l'intento di garantire la complementarità geografica e l'ulteriore sviluppo tecnologico (TRL fino a 8) alle attività di ricerca caratterizzate da un TRL medio-basso (2-5) che gli attuatori delle "Iniziative di

sistema" di competenza MUR implementano nel quadro della M4C2 Investimento 1.5 del PNRR;

- all'investimento su progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie critiche per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla Piattaforma STEP con la finalità di rafforzare la competitività e l'innovazione in settori industriali chiave, considerati cruciali per la crescita economica e la sicurezza strategica dell'Europa.

Tali iniziative mirano a consolidare la componente infrastrutturale a sostegno della ricerca e dell'innovazione quale fattore fondamentale per il progresso scientifico e tecnologico in grado di indirizzare lo sviluppo del tessuto produttivo verso la transizione *digitale & green* per un un'economia sostenibile e a basse emissioni.

In ordine al rafforzamento delle catene del valore per la ricerca e l'innovazione di cui all'indirizzo strategico 2, il MUR attua iniziative per potenziare l'ecosistema della ricerca nel Mezzogiorno, costituite da reti complesse che coinvolgono diversi attori, tra cui università, centri di ricerca, imprese, incubatori, acceleratori, enti pubblici e organizzazioni no-profit, per favorire la collaborazione e la condivisione di conoscenze, lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni innovative, raggiungere livelli avanzati di maturità tecnologica e promuovere la creazione di *spin-off* della ricerca.

Le principali iniziative includono:

- il sostegno a progetti strategici di ricerca applicata e trasferimento tecnologico volti a introdurre significativi avanzamenti tecnologici nel quadro dell'innalzamento del Technology Readiness Level aventi un impatto misurabile in termini di vantaggio competitivo rispetto alle soluzioni già esistenti e che richiedano il coinvolgimento dell'ecosistema dell'innovazione favorendo la collaborazione tra il mondo accademico e della ricerca e l'industria.
- il sostegno agli ecosistemi per l'innovazione nel Mezzogiorno e la validazione e messa in rete di forme di aggregazione per la promozione e lo sviluppo di poli di innovazione che coinvolgano le imprese e in particolare le PMI e gli organismi di ricerca, per favorire la creazione e il potenziamento di aggregazioni e reti di collaborazione e incoraggiare la condivisione di conoscenze e competenze attraverso pratiche di *Open Science*.

Nel quadro di queste iniziative saranno favoriti gli investimenti incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare.

Infine, con riguardo alla valorizzazione del capitale umano di alta specializzazione di cui all'indirizzo strategico 3, il MUR sostiene misure finalizzate a rinforzare e sviluppare le competenze di alta specializzazione del capitale umano associato ai progetti di ricerca e al rafforzamento infrastrutturale previsti dal Piano.
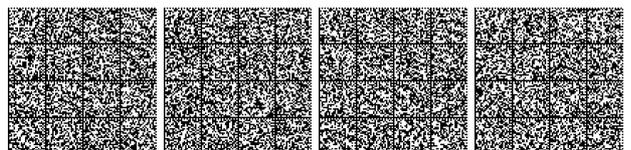
Nello specifico si prevedono iniziative volte al rafforzamento delle competenze mediante:

- azioni per l'anticipazione del fabbisogno di competenza delle imprese: programmi di formazione e aggiornamento professionale (*upskilling*) per migliorare le competenze esistenti e programmi di riqualificazione (*reskilling*) per formare il personale su nuove competenze rilevanti, sviluppando professionalità in grado di condurre processi di ricerca e sviluppo;
- il supporto all'istituzione e al consolidamento di Technology Transfer Office (TTO) per la transizione (*digital & green*) e l'imprenditorialità in ambiti SNSI, puntando sulle capacità dei TTO di fornire formazione avanzata nei temi della gestione dei programmi di ricerca e dell'accesso al mercato (es. gestione della proprietà intellettuale, *business development* e marketing tecnologico) anche al fine di promuovere la creazione di *spin-off* e *start-up*.
- finanziamento di iniziative nell'area della ZES Unica Mezzogiorno basate su processi competitivi volti anche a favorire l'attrazione di capitale umano qualificato nelle Università e organismi di ricerca e nelle imprese della ZES Unica da impiegare su progetti di eccellenza;
- Introdurre strumenti di attrattività per sostenere i dottorandi e i ricercatori delle Università e dei centri di ricerca localizzati nel Mezzogiorno in collaborazione con il sistema delle imprese.

Queste iniziative assegnano un ruolo rilevante allo sviluppo del capitale umano e all'acquisizione di risorse qualificate, soprattutto nei settori ad alta intensità tecnologica e potranno contribuire a contenere il dannoso processo di *brain drain* di laureati e dottori di ricerca dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord e verso l'estero e favorire l'inserimento e la crescita professionale dei ricercatori nelle imprese.

3.4 Procedure di attivazione

Il MUR attua gli interventi del Piano RicercaSud attenendosi alle disposizioni dei già menzionati Regolamenti (UE) n. 2021/1060 e n. 2021/1058, in coerenza con le determinazioni del Comitato di Sorveglianza del PN RIC 2021-2027 e nel rispetto delle norme europee inerenti agli Aiuti di Stato, anche alla luce del Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021 n. 1314 recante "*Nuove disposizioni procedurali per la concessione di agevolazioni per la ricerca scientifica e tecnologica a norma degli articoli 60, 61, 62, 63 del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83*".

In particolare, le procedure di attivazione si traducono nel veicolare ai progetti eleggibili un sostegno nella forma di:

- strumenti finanziari a carattere rotativo, anche mettendo in gioco le restituzioni
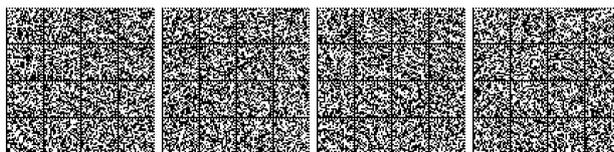
provenienti dall'esperienza del Fondo di Fondi R&I 2014-2020, al fine di mobilitare investimenti addizionali e sostenere con "capitale paziente" iniziative di ricerca ad elevato impatto potenziale, congenitamente caratterizzate da rischi operativi e finanziari;

- sovvenzioni, anche in regime di aiuto, che garantiscono la copertura dei costi iniziali di implementazione dei progetti in un'ottica di massimizzazione della copertura finanziaria delle attività sovvenzionate nell'ambito di interventi collegati alla SNSI, qualora sussista una maggiore rischiosità degli investimenti specie se collegati alla sperimentazione di tecnologie innovative;
- eventuale utilizzo combinato delle due precedenti forme di sostegno.

Con riguardo ai beneficiari e destinatari delle misure del Piano, e coerentemente con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per il PN RIC 2021- 2027, questi sono individuati tra università, istituzioni di ricerca e alta formazione, organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, soggetti intermediari dell'innovazione (poli, centri di competenza ecc.), incubatori, acceleratori d'impresa, spin-off e imprese.

Il Piano RicercaSud si avvale di specifici indicatori individuati nel PN RIC 2021-2027 rispetto ai quali sono stati quantificati i target che misurano l'avanzamento e il conseguimento dei risultati attesi. In particolare, per gli interventi cofinanziati dal PN RIC 2021-2027, le procedure e gli obblighi previsti sono disciplinati dall'articolo 42 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Inoltre, il MUR adotta un sistema di monitoraggio rafforzato, ai sensi dell'articolo 5 del DL Coesione, per garantire che gli interventi prioritari siano gestiti in modo efficace e tempestivo, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla responsabilità delle amministrazioni titolari di programma.

4. Sinergie e complementarità con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il contributo straordinario del PNRR, che ha mobilitato ingenti risorse per il rilancio degli investimenti e l'attuazione di riforme fondamentali per il Paese, ha reso evidente la necessità di assicurare una forte convergenza dei programmi e delle politiche della coesione per metterne a valore i risultati di innovazione e garantire la continuità di impatto grazie a investimenti coerenti e di piena sinergia.

Con uno stanziamento complessivo di oltre 8,5 miliardi di euro, la Missione 4 Componente 2 (nel seguito M4C2) del PNRR a titolarità del MUR, è articolata in 11 investimenti volti a rafforzare la ricerca scientifica, la diffusione di modelli innovativi e multidisciplinari per la ricerca di base e applicata, condotta in sinergia tra università e imprese, promuovendo l'innovazione e la diffusione delle tecnologie.

Tra i principali investimenti della M4C2 si evidenziano quelli rivolti a:

- potenziare la ricerca e la creazione di reti nazionali di ricerca e innovazione che sostiene la creazione di Centri nazionali dedicati a temi strategici (l'intelligenza artificiale, la quantum computing, le biotecnologie, l'energia e la sostenibilità ambientale), i Partenariati Estesi tra università, enti di ricerca e imprese su temi di rilevanza strategica, le Infrastrutture di Ricerca per aggiornare e potenziare le infrastrutture di ricerca esistenti, migliorando le capacità di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca;
- rafforzare il Capitale Umano nella Ricerca, attraverso il finanziamento di un rilevante numero di Dottorati Innovativi interdisciplinari, in collaborazione con il mondo delle imprese, e il sostegno alla mobilità dei ricercatori tra università, enti di ricerca e aziende per favorire il trasferimento di conoscenze e competenze.

In questo contesto, il Piano RicercaSud capitalizza le opportunità offerte da tali investimenti individuando aree di complementarità e potenziamento reciproco, focalizzandosi su obiettivi sinergici per favorire un *continuum* operativo che spazia dalla ricerca applicata al trasferimento tecnologico, ottimizzando così l'impatto degli interventi e massimizzando l'efficacia delle risorse impiegate.

Questa strategia di allineamento e complementarità è del resto stata adottata sin dalla prima stesura del PN RIC 2021/2027 (nato circa un anno dopo PNRR Italia) e veniva prefigurata dal menzionato DM 1314/2021, il cui articolo 3 comma 4 dispone che, "per quanto concerne i grandi programmi di ricerca, gli interventi di sostegno di cui al presente Decreto sono altresì realizzati a valere sulle disponibilità di altre risorse dell'Unione europea e nazionali di volta in volta assegnate al Ministero medesimo".
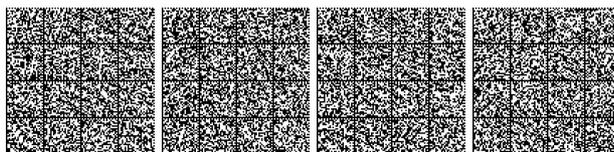
L'approccio alla complementarità risulta evidente dalla stretta correlazione tra indirizzi strategici del Piano RicercaSud e gli interventi attivati dalla M4C2 del PNRR come rappresentato nella tavola successiva.

Tab. 1 – Ambiti di sinergia tra gli indirizzi strategici del Piano RicercaSud e gli investimenti a valere su M4C2

Indirizzi strategici del Piano RicercaSud	Investimenti M4C2 PNRR MUR
1. Potenziamento degli asset della ricerca	» Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione » Investimento 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S"
2. Rafforzare le catene del valore per la ricerca e l'innovazione	» Investimento 1.3: Partenariati estesi alle università, centri di ricerca e aziende » Investimento 1.5: Creazione di "ecosistemi dell'innovazione" e "leader territoriali di R&S"
3. Valorizzazione del capitale umano di alta specializzazione	» Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi per le imprese

Le sinergie tra il Piano RicercaSud e la M4C2 del PNRR si concentreranno prioritariamente sui seguenti temi strategici:

– promuovere la collaborazione università-imprese nel Mezzogiorno;
– potenziare le infrastrutture di ricerca per attrarre talenti e investimenti;
– sostenere l'ecosistema dell'innovazione nelle regioni meridionali;
– sviluppare competenze avanzate del capitale umano destinato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca.

Ulteriori sinergie potranno includere:

– coordinamento degli interventi per massimizzare l'impatto territoriale;
– hub tecnologici specializzati nelle aree di forza del Mezzogiorno;
– partenariati pubblico-privati per tecnologie strategiche nelle aree ZES.

Le azioni di cui al precedente paragrafo 3.2 sono volte ad assicurare la sinergia tra gli investimenti in corso e quelli da attivare per sostenere l'attrattività del sistema della ricerca nel Mezzogiorno attraverso la riduzione del brain drain e il potenziamento di carriere nelle università e centri di ricerca localizzati nel Mezzogiorno.

24A06115

DECRETO 8 ottobre 2024.

Costituzione del Comitato tecnico-scientifico per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, ai sensi della legge 21 febbraio 2024, n. 16.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020), recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca» (di seguito, anche solo MUR) ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2023), concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021), recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 16, recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 26 febbraio 2024);

Vista la legge 30 marzo 2004, n. 92 «Istituzione del Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati», come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 13 aprile 2004), con particolare riguardo all'art. 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della predetta legge, il Ministero dell'università e della ricerca deve indire, con cadenza annuale, un concorso nazionale, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per la realizzazione di un'installazione temporanea da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno, e che a tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*ter*, della predetta legge, il Ministero dell'università e della ricerca deve dare corso, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico per l'elaborazione del suddetto bando di concorso e per l'individuazione dei relativi criteri di valutazione delle opere, con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni dell'AFAM, e con la consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte;

Ritenuto di dover definire la costituzione del predetto Comitato tecnico-scientifico, nonché i princìpi relativi alle modalità del suo funzionamento, rinviando ad un decreto direttoriale la nomina dei componenti;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della cultura, rispettivamente resi con nota prot. MEF-GAB n. 24886 del 5 giugno 2024 - U, acquisita al prot. GABMUR n. 10277 del 17 settembre 2024 e con nota prot. MIC-GABINETTO n. 23885 - P del 3 ottobre 2024, acquisita al prot. GABMUR n. 11155 dell'8 ottobre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2-*ter*, della legge 21 febbraio 2024, n. 16, con il presente decreto si costituisce il Comitato tecnico-scientifico per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, e se ne definisce la composizione.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) Ministro e Ministero: il Ministro ed il Ministero dell'università e della ricerca;

b) Comitato tecnico-scientifico o Comitato: il Comitato tecnico-scientifico per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni;

c) FederEsuli: la Federazione delle associazioni degli esuli istriani fiumani e dalmati, che riunisce le realtà associative nate in seno alla diaspora giuliano-dalmata del secondo dopoguerra;

d) università: le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

e) istituzioni dell'AFAM: le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

f) storici dell'arte: professionisti iscritti nell'elenco nazionale istituito a norma dell'art. 2 della legge 22 luglio 2014, n. 110.
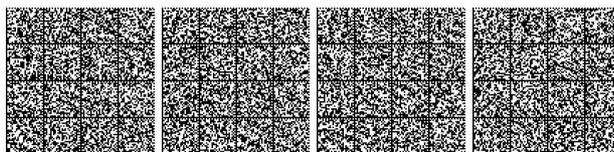
Art. 2.

Composizione del Comitato tecnico-scientifico

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2-*ter*, della legge 30 marzo 2004, n. 92, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 16, e nel rispetto di quanto stabilito nel presente decreto ministeriale, è costituito il Comitato tecnico-scientifico, i cui componenti sono identificati con decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca.

2. Il Comitato è composto da un numero complessivo pari a nove componenti, così ripartiti:

tre rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati;

tre rappresentanti delle università e delle istituzioni dell'AFAM;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'università e della ricerca, della cultura e dell'economia e delle finanze, per un numero complessivo pari a tre.

Il Comitato tecnico-scientifico può accogliere ulteriori componenti in qualità di uditori, ove rappresentino profili o professionalità di interesse per le funzioni che il Comitato svolge.

3. Per la definizione dei bandi di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 30 marzo 2004, n. 92, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 16, il Comitato si avvale della consulenza di un numero non superiore a tre storici dell'arte, come definiti all'art. 1 del presente decreto, individuati in collaborazione con il Ministero della cultura, nell'ambito del citato elenco nazionale.

Art. 3.

Durata del Comitato e compenso

1. Il Comitato dura in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata di un componente del Comitato, il componente che viene nominato in sua sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato, come determinata ai sensi del presente articolo.

2. L'incarico di Componente del comitato non è rinnovabile.

3. Ai membri del Comitato ed agli storici dell'arte che prestano consulenza per le finalità del presente decreto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

Funzioni del Comitato

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-*ter*, della legge 30 marzo 2004, n. 92, come modificata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 16, il Comitato esercita le seguenti funzioni:

1. predispone il bando di concorso nazionale che il Ministero indice, con cadenza annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», rivolto ai laureandi dei corsi triennale e magistrali delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM, e ai dottorandi afferenti alle scuole di dottorato di ricerca in materie affini;

1. individua i criteri di valutazione delle opere sottoposte alla valutazione;

2. stabilisce l'eventuale premialità da riconoscere al progetto più meritevole, per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione;

3. indica la città che dovrà ospitare annualmente l'installazione artistica vincitrice, nel limite della spesa autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 21 febbraio 2024, n. 16.

Art. 5.

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto, definisce i dettagli delle proprie regole di organizzazione ed elegge, al proprio interno, il Presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nonché, con le medesime modalità, il vicepresidente, con funzioni sostitutive.

2. Il Presidente (o, in caso di impedimento di quest'ultimo, il vicepresidente) convoca le riunioni del comitato in forma scritta, dandone comunicazione al Ministero, con le modalità che saranno individuate nel decreto direttoriale di costituzione del Comitato.

3. Le riunioni del Comitato non sono da intendere come pubbliche e possono avere luogo presso la sede del Ministero o tramite l'utilizzo di piattaforme telematiche.

4. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato vengono svolte da un ufficio che verrà individuato nel decreto direttoriale di identificazione dei componenti il Comitato stesso.

6. La segreteria del Comitato redige il verbale di ogni riunione e ne cura la conservazione agli atti.

7. Le funzioni di Presidente e di vicepresidente del Comitato non danno luogo ad alcun compenso.

Art. 6.

Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Nel quadro del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come integrato e modificato (Gazzetta Ufficiale L 127/3 del 23 maggio 2018 e Gazzetta Ufficiale L 74/35 del 4 marzo 2021), fatta salva la titolarità dei dati in capo al MUR, con il presente decreto si individua nella persona del Presidente del Comitato il responsabile del trattamento dei dati personali di cui il Comitato viene in possesso nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

2. Il responsabile, all'atto dell'accettazione dell'incarico di cui all'art. 5, comma 2, conferma di conoscere gli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni e si impegna al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché di ulteriori istruzioni che il Ministero si riserva di impartire.
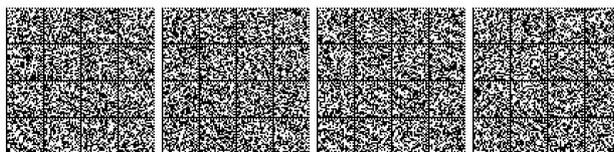
Art. 7.

Conflitto di interessi

1. All'atto del conferimento dell'incarico di cui al presente decreto, il Ministero acquisisce, dai componenti del Comitato individuati, le rispettive dichiarazioni di assenza di incompatibilità.

2. Per l'intera durata dell'incarico, ai componenti del Comitato è interdetta la presentazione di domande di finanziamento, direttamente o per interposta persona, con riferimento ai fondi di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 21 febbraio 2024, n. 16.

Art. 8.

Norme di comportamento

1. La condotta dei componenti del Comitato deve garantire il rispetto dei principi etici improntati all'integrità, alla correttezza, alla buona fede, all'obiettività, alla riservatezza ed all'imparzialità.

2. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti del Comitato prendono atto del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in conformità alla delibera ANAC 19 febbraio 2020, n. 177, e si impegnano a rispettarlo.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2024

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2713

24A06109

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 11 novembre 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa agricola Moderna», in Castelplanio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop, ha chiesto che la società «Società cooperativa agricola Moderna» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo circolante di € 4.227.259,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di € 7.638.893,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 803.668,00;

Considerato che in data 15 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del capo di gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 7 novembre 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;
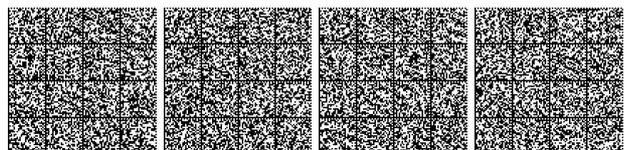
Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa agricola Moderna», con sede in Castelplanio (AN) (codice fiscale 00283690428), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lorena Bucari, nata a Gualdo Tadino (PG) il 23 agosto 1973 (codice fiscale BCRLRN73M63E230C), domiciliata in Foligno (PG), via Monte di Pale n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06096

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone, «Claxon».

Estratto determina AAM/PPA n. 892/2024 dell'8 novembre 2024

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale CLAXON:

VN2/2024/145, Tipo II, C.I.2b) - Aggiornamento degli stampati per adeguamento del medicinale al prodotto di riferimento Rocefin.

N1B/2024/589, Tipo IA, C.I.3z) - Aggiornamento degli stampati per implementazione PSUSA/00000613/202305.

Si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le sezioni corrispondenti del foglio illustrativo.

Confezioni A.I.C. n.:

036642054 - «500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 2 ml;

036642066 - «1 g/ 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone di polvere + fiala solvente 3,5 ml;

036642078 - «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone di polvere + fiala solvente 10 ml;

036642080 - «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone 2 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Genetic S.p.a., codice fiscale 03696500655, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio (SA), Italia.

Codici pratica: VN2/2024/145 - N1B/2024/589.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06080

Rettifica della determina AAM/PPA n. 817/2024 dell'11 ottobre 2024, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo / codeina, «Paracetamolo e codeina Mylan Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 893/2024 dell'8 novembre 2024

La determina AAM/PPA n. 817/2024 dell'11 ottobre 2024, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2024 e relativa al medicinale PARACETAMOLO E CODEINA MYLAN PHARMA (A.I.C. 046934), è rettificata come segue:

ove si legge:

Tipo II, C.I.2b) - Aggiornamento degli stampati in linea con il prodotto di riferimento; si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo. Modifiche editoriali minori.

Confezioni A.I.C. n.:

046934016 - «500 mg/30 mg compresse» 8 compresse in blister Al/Pvc;

046934028 - «500 mg/30 mg compresse» 16 compresse in blister Al/Pvc.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, Italia.

Procedura europea: FR/H/0702/001/II/016.

Codice pratica: VC2/2023/645.

Leggasi:

Tipo II, C.I.4) - Modifiche degli stampati per l'aggiunta dell'avvertenza relativa all'uso della codeina in pazienti con malattia del tratto biliare e pancreatite; si modificano i paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Tipo II, C.I.2b) - Aggiornamento degli stampati in linea con il prodotto di riferimento; si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo. Modifiche editoriali minori.

Confezioni A.I.C. n.:

046934016 - «500 mg/30 mg compresse» 8 compresse in blister Al/Pvc;

046934028 - «500 mg/30 mg compresse» 16 compresse in blister Al/Pvc.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, Italia.

Procedure europee: FR/H/0702/001/II/013 - FR/H/0702/001/II/016.

Codici pratica: VC2/2023/135 - VC2/2023/645.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina di rettifica, di cui al presente estratto, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sono fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dalla determinazione AAM/PPA n. 817/2024 dell'11 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 249 del 23 ottobre 2024.

24A06081

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 629 del 21 ottobre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 3 mg/ml Kapi Za Oko, Otopina 1 flacone 5 ml dalla Croazia con numero di autorizzazione HR-H-904981713-01, intestato alla società Novartis Hrvatska D.O.O., Radnička Cesta 37B, 10 000 Zagreb e prodotto da S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgio, da Siegfried el Masnou S.A., Camil Fabra, 58, el Masnou, 08320 Barcelona, Spagna, da Novartis Farmacéutica S.A., Gran Vía de Les Corts Catalanes, 764, 08013 Barcelona, Spagna e da Novartis Pharma Gmbh, Roonstrasse 25, D-90429 Nürnberg, Germania con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120, 80035 Nola (NA).

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 043317054 (in base 10) 199XTY(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg;

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico (E284), sodio solfato anidro (E514), sodio cloruro, acido solforico e sodio idrossido (per aggiustare il pH), acqua depurata.

Modificare le condizioni di conservazione il paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette come di seguito riportato:

5. Come conservare TOBRAL

Non usi il prodotto oltre quattro settimane dopo la prima apertura del contenitore. Tenere il contenitore ben chiuso.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 043317054.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 043317054.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06082

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 630 del 21 ottobre 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX comprimate filmate 10 mg 14 comprimate filmate dalla Romania con numero di autorizzazione 1344/2009/04, intestato alla
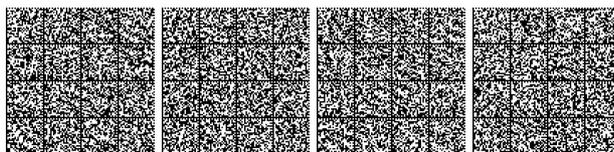
società Sanofi România S.r.l. STR. Gara Herăstrău, NR. 4, Clădirea B, Etajele 8-9, Sector 2, Bucureşti, Romania e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie 30-36 Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francia e da Chinoin Private CO. LTD. Levai Utca 5, 2112 Veresegyhaz, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043343058 (in base 10) 19BR6L(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di Zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato. Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Modificare il paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato: descrizione dell'aspetto di STILNOX e contenuto della confezione: STILNOX si presenta in forma di compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043343058.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043343058.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06083

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamsulosina, «Tamsulosina Aristogen».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 271 dell'11 novembre 2024

Procedure europee numeri: DE/H/7735/001/DC; DE/H/7735/001/IB/001: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TAMSULOSINA ARISTOGEN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Aristo Pharma GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strasse 8-10, D-13435 Berlino, Germania;

confezioni:

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 20 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050623014 (in base 10) 1J8WK6 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050623026 (in base 10) 1J8WKL (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 50 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050623038 (in base 10) 1J8WKY (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 100 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050623040 (in base 10) 1J8WL0 (in base 32)

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 10 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050623053 (in base 10) 1J8WLF (in base 32).

Principio attivo: tamsulosina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Strasse 8-10 - D-13435 Berlino, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050623026 (in base 10) 1J8WKL (in base 32);

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C;

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 20 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050623014 (in base 10) 1J8WK6 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 50 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050623038 (in base 10) 1J8WKY (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 100 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050623040 (in base 10) 1J8WL0 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 10 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C n. 050623053 (in base 10) 1J8WLF (in base 32);

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.
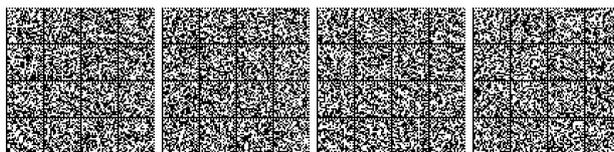
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06112

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di gemfibrozil, «Lopid».

Estratto determina AAM/PPA n. 899/2024 dell'8 novembre 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

n. 1 variazione di Tipo II, C.I.z: aggiornamento del *Risk Management Plan* e del *Risk Environmental*. Le modifiche hanno impatto sul paragrafo n. 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Relativamente al medicinale LOPID (A.I.C. n. 025445) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2023/717.

Numero procedura: NL/H/0577/001-004/II/049.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 - Latina, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06113

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina Abc».

Con la determina n. aRM - 238/2024 - 2301 dell'8 novembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della ABC Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CARBOCISTEINA ABC

confezione: 036294015;

descrizione: «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06114

Rettifica della determina n. 248/2024 del 14 ottobre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachipirina».

Nell'estratto della determina AAM/A.I.C. n. 248/2024 del 14 ottobre 2024, (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2024) relativo al medicinale TACHIPIRINA, è eliminata la seguente frase, inserita per mero errore materiale:

principi attivi: «ezetimibe e atorvastatina».

24A06116

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Adozione del Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nei compartimenti marittimi della Regione Toscana e della Regione Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa – artt. 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006.

Si comunica che con il decreto direttoriale n. 548126 del 17 ottobre 2024 è adottato il «Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Regione Toscana e della Regione Liguria nell'ambito della GSA 9 con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa - articoli 9 e 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006.».

Il presente decreto è stato registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al numero 1050 del 6 novembre 2024 e dalla Corte dei conti al numero 1556 del 7 novembre 2024.

Il testo integrale del decreto, comprensivo del Piano di gestione nazionale, è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22306

24A06102

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto direttoriale 8 novembre 2024 - Misure per la transizione verde e digitale nella moda. Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 8 novembre 2024 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni volte a sostenere, sull'intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori, ai sensi del decreto interministeriale 8 agosto 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 2024.

Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dalle ore 12,00 dell'11 dicembre 2024 alle ore 12,00 del 31 gennaio 2025.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 12 novembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

24A06094

Bando per la concessione della misura agevolativa Disegni +. Chiusura sportello.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 12 novembre, è stata disposta, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, a partire dal 13 novembre 2024, la chiusura dello sportello per la concessione della misura agevolativa Disegni + per il sostegno alle imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, di cui al decreto direttoriale del 6 agosto 2024.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 12 novembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it

24A06117

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-271) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
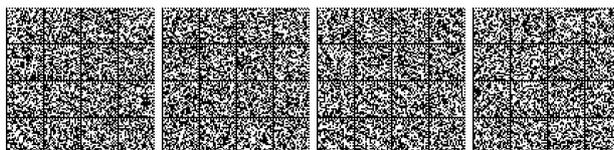
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
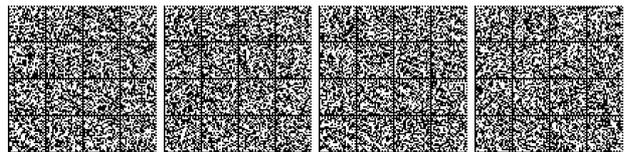
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C